

ENERGIA: Impianti eolici - Valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica - Richiesta di chiarimenti in ordine al *modus procedendi* ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA - Principi di collaborazione e buona fede - Applicabilità.

Tar Campania - Napoli, Sez. VII, 23 luglio 2021, n. 5143

“[...] È pacifico che, in forza della D.G.R. Campania n. 532 del 4 ottobre 2016, è necessaria la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW; che tale valutazione è a carico dei proponenti; che, nel caso di specie, sul territorio del Comune ci sono già diversi impianti eolici, sicché la valutazione cumulativa richiesta dalla D.G.R. n. 532/2016 è necessaria.

Ciò premesso, deve ritenersi fondata l'eccezione opposta dalla Regione, secondo cui la ricorrente – se avesse voluto realmente avere contezza di quali e quanti siano gli impianti in autorizzazione o autorizzati e in realizzazione - ben avrebbe potuto e dovuto presentare una specifica richiesta di accesso agli atti. La ricorrente, invece, a fronte del preavviso di diniego, emesso dalla Regione in data 3.08.2020, ha replicato mettendo in evidenza la gravosità dell'adempimento richiesto e precisando che il termine di sessanta giorni, concesso dall'Amministrazione, doveva decorrere dall'acquisizione (da parte della ricorrente) degli elementi conoscitivi richiesti.

*Come eccepito dalla Regione, la ricorrente non ha chiesto i dati relativi agli altri impianti eolici - esistenti o in fase di autorizzazione - da considerare ai fini degli impatti cumulativi ma si è limitata a richiedere chiarimenti in ordine al *modus procedendi* ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA. Inoltre, non risulta essersi più attivata per ottenere i dati richiesti ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, ma, decorsi circa tre anni, ha proposto ricorso. In altre parole, la parte privata, a fronte dell'arresto procedimentale, aveva strumenti di tutela, che avrebbe potuto utilizzare ed invece è rimasta inerte; comportamento che viola il principio di cui all'art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/1990, in forza del quale “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”. Tale principio, con tutta evidenza, impone un dovere di collaborazione e comportamento secondo buona fede anche alla parte privata, e non solo a quella pubblica [...].*

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 179 dell'anno 2021, la parte ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premette:

- che la ditta C.I.R.E., dante causa di essa ricorrente, nell'ormai lontano anno 2014, richiedeva alla Regione Campania il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs.vo n. 387/2003 e

s.m.i., per la costruzione e l'esercizio di aerogeneratori per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da ubicarsi nel comune di Foiano Val Fortore (BN);

- che la C.I.R.E, nel 2016, diffidava la Regione Campania a concludere il procedimento e ad adottare i provvedimenti di competenza;

- che solo in seguito a tale diffida, la Regione, notificava preavviso di rigetto delle istanze di A.U., e ciò – del tutto indipendentemente dagli esiti delle Conferenze di servizi- ai sensi della D.G.R.C. n. 533/2016, asseritamente emanata in attuazione dell'art. 15, co. 1, della L.R. n. 6/2016, recante i criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 KW, in quanto ritenute "sature";

- di aver impugnato la D.G.R. n. 533/2016, contestando il criterio con cui si individuavano le cd. aree sature (tra cui il comune di Foiano Val Fortore), nonché i consequenziali atti di diniego adottati dalla Regione;

- che tali ricorsi venivano accolti dal Tar Campania Napoli, con le sentenze n.7152 del 13.12.2018, nonché nn.18/2020; 19/2020; 20/2020; 21/2020; 133/2020; 134/2020; 135/2020; 136/2020;

- che la Regione, con nota della Dirigente della U.O.D. "Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia", prot.PG/2020/0367130 del 3 agosto 2020, avente ad oggetto gli impianti eolici con Codice di progetto nn.48.04, 48.06, 48.07, 48.08, 48.09, 48.11, 48.12, 48.13 e 48/76, tutti ricadenti nel Comune di Foiano di Val Fortore, la Regione Campania, rilevato che i singoli progetti, siccome ricadenti nella stessa area comunale, dovevano essere valutati cumulativamente ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), invitava la CO.RE. *"ad attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/06 o la procedura di PAUR ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii."*, avvertendo che in caso di mancata attivazione delle procedure ambientali si sarebbe proceduto all'archiviazione delle istanze di A.U.;

- di essersi immediatamente attivata per acquisire i dati relativi agli altri impianti eolici, esistenti o in fase di autorizzazione, da considerare ai fini degli impatti cumulativi; e di aver anche, con PEC del 13 agosto 2020, precisato che *<<il termine di 60 gg da voi indicato per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità ad impatto ambientale, non potrà che decorrere dalla data di definitiva acquisizione, da parte della ditta scrivente, dei dati e delle informazioni, oggetto della presente formale richiesta, necessari per una verifica che contempra quanto da voi evidenziato>>*;

- che l'Amministrazione, dopo un'ulteriore lunga inerzia, adottava gli atti in epigrafe.

Insta quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si è costituita l'Amministrazione regionale per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre. L'Amministrazione comunale non è costituita in giudizio. All'udienza del 17.02.2021, con ordinanza cautelare n. 342/2021, è stata fissata l'udienza di merito ex art. 55 comma 10 c.p.a.

All'udienza del 19 maggio 2021, tenutasi da remoto, come previsto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successivamente modificato dall'art. 6 comma 1 del d.l. 44/2021, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:

- 1) l'Amministrazione regionale non ha mai comunicato i dati relativi agli altri impianti eolici, esistenti o in fase di autorizzazione, da considerare ai fini degli impatti cumulativi, rendendo di fatto impossibile il rispetto del termine di gg.60 indicato per l'esecuzione dello studio; la Regione, peraltro, ha violato quanto da essa stessa disposto nella DGR n. 532/2016;
- 2) la Regione ha palesemente violato i principi di correttezza, buona fede e di leale collaborazione con la parte privata;
- 3) violazione degli artt. 10 e 10 bis della l. n. 241/1990, atteso che l'Amministrazione non ha affatto preso in considerazione le osservazioni di essa ricorrente.

L'Amministrazione eccepisce che il territorio del Comune di Foiano Val Fortore è interessato già da numerosi impianti eolici, già realizzati o in corso di realizzazione; e che gli *“Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW”*, approvati con D.G.R. Campania n. 532 del 4 ottobre 2016, pongono tale valutazione a carico dei proponenti, fornendo specifici criteri per l'identificazione degli impianti da considerare a tal fine nonché per la stima degli impatti. Inoltre, eccepisce di aver precisato, nel preavviso ex art. 10 bis, che: *“· I Comuni di Foiano Val Fortore e di Baselice sono interessati già da diversi impianti realizzati ed in esercizio nonché da ulteriori richieste per installazione di impianti eolici attualmente in istruttoria; come può evincersi dalle foto satellitari allegate alla presente, le proposte progettuali, ai fini ambientali, costituiscono effetto cumulativo con altri impianti già in esercizio; · il D.M. n. 52 del 30 marzo 2015 di emanazione delle “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006)” estende il campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti “potenzialmente” in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente; · il D.M. n. 52 del 30 marzo 2015 impone un approccio più cautelativo (soglia 0,5 Mw) in presenza di impianti analoghi presenti nella fascia di*

1 Km dal perimetro esterno agli impianti proposti; la società Co.r.e. srl ha già avuto: - un'autorizzazione nel Comune di San Marco dei Cavoti (Comune confinante con i Comuni di Foiano Val Fortore e Baselice); - un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. per altri due impianti proposti (48-05 e 48-10 nel Comune di San Marco dei Cavoti); La scomposizione, nella stessa macroarea comunale (48.04/48.06/48.07/48.08/48.09/48.11/48.12/48.13/48/76 - Foiano Val Fortore) e in comuni confinanti (48-15-Baselice) in diversi singoli progetti, la cui potenza complessiva supera 1 Mw, sebbene proposti con connessioni elettriche diverse, deve essere valutata cumulativamente. In sostanza, deve trovare obbligatoria applicazione il criterio del "cumulo con altri progetti" (peraltro previsto dall'allegato V del D.Lgs 152/2006 tra i criteri per la verifica di assoggettabilità), ovverosia la necessità di considerare ai fini della VIA l'intervento sottoposto ad autorizzazione con altri progetti eventualmente collegati sotto il profilo strutturale o funzionale: principio, quest'ultimo, che deve essere considerato vincolante, come ha dichiarato la Corte di Giustizia (Sez. VI, ordinanza 10 luglio 2008 nel procedimento C-156/07) in risposta ad una specifica questione pregiudiziale rimessale dal Consiglio di Stato".

La ricorrente invece, prosegue la Regione, anziché richiedere i dati relativi agli altri impianti eolici - esistenti o in fase di autorizzazione - da considerare ai fini degli impatti cumulativi, si è limitata a richiedere chiarimenti in ordine al *modus procedendi* ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA. Gli "Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW", approvati con D.G.R. Campania n. 532 del 4 ottobre 2016, pongono tale valutazione a carico dei proponenti, fornendo specifici criteri per l'identificazione degli impianti da considerare a tal fine, nonché per la stima degli impatti; la cd. VIA è altra cosa. La Regione precisa, ancora, che gli impianti già in essere sul territorio di Foiano Val Fortore e nei comuni limitrofi sono ben visibili dalle immagini satellitari di Google Earth - oltre che dal sito <https://www.gse.it/dati-e-scenari/atlaimpianti>. La Regione Campania sta procedendo alla realizzazione dell'anagrafe FER e nelle more sta fornendo, alle ditte che ne fanno richiesta mediante la regolare procedura di accesso agli atti, i dati delle istanze di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e delle Autorizzazioni Uniche già rilasciate; qualora la società CO.RE. srl avesse voluto avere contezza di quali e quanti siano gli impianti in autorizzazione o autorizzati e in realizzazione nel territorio del Comune di Foiano Val Fortore, ben avrebbe potuto e dovuto presentare una specifica richiesta di accesso agli atti, al pari delle altre ditte alle quali l'Ufficio regionale ha risposto e non ci sarebbe stata ragione alcuna per non evadere anche un'omologa richiesta della società. La ricorrente, invece, non solo non ha presentato la richiesta di accesso ma

non ha mai avviato la procedura di VIA; sicché, a fronte di tale inerzia, l'Amministrazione non poteva che adottare atti di diniego.

In data 04.02.2021 la parte ricorrente ha depositato istanza di discussione da remoto.

In memoria depositata in data 10.02.2021 la Regione ribadisce l'infondatezza del ricorso.

In memoria depositata in data 13.04.2021 la ricorrente ribadisce di non aver mai inteso sottrarsi alla valutazione degli impatti cumulativi; la Regione illustra dettagliatamente le motivazioni per cui tale valutazione si rende necessaria nel caso di specie, omettendo di considerare che la CORE, proprio allo scopo di effettuare tale valutazione, ha chiesto di acquisire le indispensabili informazioni tecniche. Tali informazioni, al contrario di quanto sostenuto dalla Regione, non sono rinvenibili dalle immagini satellitari di Google Earth: tale prospettazione è tecnicamente inaccettabile, in quanto dalle immagini satellitari si può ricavare tutt'al più il numero degli aerogeneratori ubicati in una determinata zona, ma non se ne può stabilire la potenza, né si possono analizzare i manufatti di connessione, né, men che meno, si possono censire gli impianti già autorizzati ma non ancora in esercizio, e quelli in corso di autorizzazione che ovviamente non sono presenti e visibili sul territorio.

In note depositate in data 05.05.2021 la Regione ribadisce che qualora la società CO.RE. srl avesse voluto avere contezza di quali e quanti siano gli impianti in autorizzazione o autorizzati e in realizzazione nel territorio del Comune di Foiano Val Fortore, ben avrebbe potuto e dovuto presentare una specifica richiesta di accesso agli atti, al pari delle altre ditte alle quali l'Ufficio regionale ha risposto. Invece, la ricorrente non ha mai presentato alcuna richiesta di accesso

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

È pacifico che, in forza della D.G.R. Campania n. 532 del 4 ottobre 2016, è necessaria la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW; che tale valutazione è a carico dei proponenti; che, nel caso di specie, sul territorio del Comune ci sono già diversi impianti eolici, sicché la valutazione cumulativa richiesta dalla D.G.R. n. 532/2016 è necessaria.

Ciò premesso, deve ritenersi fondata l'eccezione opposta dalla Regione, secondo cui la ricorrente – se avesse voluto realmente avere contezza di quali e quanti siano gli impianti in autorizzazione o autorizzati e in realizzazione - ben avrebbe potuto e dovuto presentare una specifica richiesta di accesso agli atti. La ricorrente, invece, a fronte del preavviso di diniego, emesso dalla Regione in data 3.08.2020, ha replicato mettendo in evidenza la gravosità dell'adempimento richiesto e precisando che il termine di sessanta giorni, concesso dall'Amministrazione, doveva decorrere dall'acquisizione (da parte della ricorrente) degli elementi conoscitivi richiesti.

Come eccepito dalla Regione, la ricorrente non ha chiesto i dati relativi agli altri impianti eolici - esistenti o in fase di autorizzazione - da considerare ai fini degli impatti cumulativi ma si è limitata a richiedere chiarimenti in ordine al *modus procedendi* ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA. Inoltre, non risulta essersi più attivata per ottenere i dati richiesti ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, ma, decorsi circa tre anni, ha proposto ricorso. In altre parole, la parte privata, a fronte dell'arresto procedimentale, aveva strumenti di tutela, che avrebbe potuto utilizzare ed invece è rimasta inerte; comportamento che viola il principio di cui all'art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/1990, in forza del quale *"I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede"*. Tale principio, con tutta evidenza, impone un dovere di collaborazione e comportamento secondo buona fede anche alla parte privata, e non solo a quella pubblica.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 179 dell'anno 2021;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successivamente modificato dall'art. 6 comma 1 del d.l. 44/2021, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Valeria Ianniello, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL PRESIDENTE

Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO